

TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT
Sent.31/23

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), dal ConsRoberto Bucchi (Componente) e dal Cons. Achille Sinatra, riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Meet di Google il giorno 14 dicembre 2023, ha emesso la seguente

SENTENZA

nei confronti dei licenziati Michele Da Ros (lic. conc/cond 27317) rappresentato e difeso dall' Avv. Anna De Tomasi e Andrea Faccin (lic conc/cond 500651) rappresentato e difeso dall' Avv. Letizia De Ponti.

FATTO

1. - La Procura Federale di Acisport, con atto di deferimento n. 39\2023, espone quanto segue.

In occasione della manifestazione 41^ Vittorio Veneto tenutasi nei giorni 27 e 28 agosto 2023, le vetture dei due licenziati Michele Da Ros (lic. conc/cond 27317) e Andrea Faccin (lic. conc/cond 500651) sono state sottoposte a verifica tecnica ante gara da parte del CTN di gara sotto il profilo della presenza del serbatoio di sicurezza prescritto dall'art. 255 dell'allegato J al RSN.

Come consentito dalla delibera della Giunta Sportiva del 9 marzo 2023, che ha prorogato la decorrenza dell'obbligo di montare sulle vetture il serbatoio di sicurezza, i due concorrenti, in luogo del dispositivo installato sulle vetture, hanno esibito –entrambi- i documenti recanti il buono dell'ordine alla casa produttrice.

2. - A seguito di riscontri effettuati presso la casa produttrice dei serbatoi indicata dai due licenziati, tuttavia, la presunta casa costruttrice dei serbatoi ha negato di avere ricevuto gli ordini esibiti al CTN dai medesimi.

In risposta alla contestazione della falsa dichiarazione, il sig. Da Ros ha affermato di avere ricevuto dal proprio preparatore tecnico il documento poi esibito agli Ufficiali di gara.

Il sig. Faccin, invece, ha ammesso la fondatezza dell'addebito e si è rimesso alla clemenza del Tribunale.

3. – In ragione di tanto, il Requirente ha contestato la violazione degli articoli 217, 227.3, 227.11. e 227.12 ai due incolpati, e ha chiesto al Tribunale l'applicazione delle pene costituite dalla sospensione delle licenze per giorni 30 e euro 1.500,00 di ammenda per il sig. Faccin e della sospensione delle licenze per giorni 60 e euro 2.000,00 di ammenda per il Da Ros.

4. – Successivamente al deferimento, tra la difesa del licenziato Da Ros e la Procura Federale è intervenuto accordo per l'applicazione della pena concordata nella sospensione per 30 gg. e nell'ammenda di € 260.

5. - Nel corso dell'udienza del 14.12.2023 l'avv. Accio in sostituzione dell'Avv. De Ponti per l'incolpato Faccin si è rimessa alla clemenza del Tribunale e ha chiesto l'applicazione del minimo della pena. Ha poi chiesto di poter attivare un patteggiamento precisando che i fatti sono riconosciuti.

L'avv. Tomasi, per l'incolpato De Ros, ha chiesto l'applicazione della pena concordata con la Procura prima dell'udienza.

DIRITTO

1. – Il Tribunale Federale ritiene innanzitutto di prendere atto dell'accordo sull'applicazione della pena nella misura concordata e su indicata intervenuto tra l'incolpato Da Ros e la Procura Federale.

2. – Quanto all'incolpato Faccin, rileva il Tribunale che al momento del passaggio in decisione della controversia non era intervenuto accordo alcuno tra l'incolpato e il Requirente, onde la posizione del licenziato rispetto alle accuse mosse deve essere scrutinata nel merito.

Sotto il profilo della materiale commissione del fatto (esibizione di un falso buono d'ordine) e dell'elemento soggettivo (qui costituito da dolo intenzionale), l'illecito contestato è stato oggetto di espressa ammissione scritta da parte del Faccin nella fase anteriore al giudizio, e dunque l'una e l'altra devono ritenersi accertate.

La fattispecie concreta può essere ascritta non alla violazione della generica previsione dell'art. 8.1 del RNS, ossia del generico dovere di lealtà sportiva; quanto, invece, alla speciale disposizione di cui alla fattispecie astratta dell'art. 8.2 (frode sportiva), atteso che la produzione di un falso buono d'ordine integra certamente un atto diretto ad alterare artificialmente lo svolgimento della gara, in quanto l'illecito, pur essendosi consumato materialmente prima dell'inizio della gara, aveva l'intento di consentire la partecipazione alla stessa del concorrente sfornito di un dispositivo di sicurezza essenziale, la cui assenza (o l'assenza del documento corrispondente) avrebbe precluso la partecipazione alla competizione.

Il trattamento sanzionatorio, considerato il comportamento complessivo dell'incolpato Faccin dopo la commissione dell'illecito, può essere equiparato a quello dell'altro licenziato coinvolto, concretandosi nella medesima condotta e nel medesimo intento.

PQM

Il Tribunale Federale prende atto dell'accordo per l'applicazione della pena ed applica a Michele Da Ros (lic. conc/cond 27317) la sospensione per 30 gg. e l'ammenda di € 260; dichiara il licenziato Andrea Faccin (lic conc/cond 500651) responsabile delle incolpazioni contestate e gli applica la sanzione della sospensione delle licenze per un periodo di gg. 30, oltre l'ammenda di € 260.

Così deciso, in videoconferenza, il 14 dicembre 2023.

IL RELATORE

Cons. Achille Sinatra

IL PRESIDENTE

Pres. Salvatore Giacchetti